SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2023



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQIDAZIONE NELLA SOCIETA' C.B.B.C. S.R.L. DEFINIZIONE INDIRIZZI.

Nell'anno duemilaventitré, il giorno ventisette del mese di Luglio, convocato per le ore 11:00, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE EMANUELE MORASCHINI

Sono presenti i signori Consiglieri:

MORASCHINI EMANUELE	PRESIDENTE	Presente
APOSTOLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BAZZANI ANTONIO	VICE PRESIDENTE VICARIO	Assente
BERTAGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
BONDIO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Assente
COMINASSI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
EDALINI DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
FONTANA PAOLO	CONSIGLIERE	Assente
LOVO GAGLIARDI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
MANNATRIZIO DANIELE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
PLAKA SUELA	CONSIGLIERE	Assente
SISTI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
TACCONI MASSIMO	VICE PRESIDENTE	Presente
VIVALDINI MARIATERESA	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
ZOBBIO GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE MAURIZIO SACCHI.

L'identità personale dei componenti, collegati con modalità telematiche mediante programma ConsigliCloud e Zoom, è stata accertata da parte del Segretario Generale.

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQIDAZIONE NELLA SOCIETA' C.B.B.C. S.R.L. DEFINIZIONE INDIRIZZI.

DECISIONE

La Provincia prende atto ed approva il Progetto di fusione per incorporazione di CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. S.r.l..

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Brescia è titolare di una quota di Euro 22.535,21 (ventiduemilacinquecentotrentacinque virgola ventuno) del capitale sociale della società "C.B.B.C. S.R.L." con sede a Bassano Bresciano (BS) in via Martinengo n. 33, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia e codice fiscale 88005550178, partita IVA 00727530982, inserita nel R.E.A. col n. 606954;
- tale quota è pervenuta alla Provincia di Brescia a seguito dell'atto in data 27 dicembre 2021, N. 40723/27763 di repertorio del Notaio Giammatteo Rizzonelli in Capriolo, registrato a Brescia il 17 gennaio 2022 col n. 1264 serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Brescia in data 1 gennaio 2022. L'assemblea dei soci del "CONSORZIO BASSA BRESCIANA CENTRALE" in liquidazione, con sede a Bassano Bresciano (BS) in via Martinengo n. 33, codice fiscale 88005550178, partita IVA 00727530982, deliberava la trasformazione del Consorzio stesso in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 115 T.U.E.L., adottando quale denominazione sociale "C.B.B.C. S.R.L.";
- il Consorzio Bassa Bresciana Centrale, originariamente costituito con Decreto Prefettizio n. 1519 in data 1 settembre 1975 al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del comprensorio interessato ha avuto, tra i suoi ulteriori obiettivi, la gestione sovracomunale di servizi di interesse pubblico quali la raccolta differenziata delle materie seconde e dei rifiuti pericolosi (affidati alla Società CO.G.E.S. S.p.A.), nonché il completamento delle infrastrutture delle aree industriali site in località Chiesuola di Pontevico;
- in data 16 novembre 1995 gli enti associati provvedevano a trasformare il Consorzio nella forma prevista dall'art. 25 della Legge "142", attribuendogli la fisionomia del Consorzio-Azienda e quindi, utilizzando le facoltà concesse dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, con la sottoscrizione della nuova convenzione in data 1 marzo 1997, il Consorzio ricostruiva il patto di cooperazione tra gli enti associati eliminando le finalità di carattere economico imprenditoriale (definitivamente riservate alla CO.G.E.S. S.p.A.), assumendo la fisionomia di ente locale plurimo per la gestione di attività non produttive;
- lo stesso Consorzio ha assunto pertanto a far da data dal 1º marzo 1997 la forma di Azienda Speciale, secondo le norme previste per gli enti locali territoriali e non più quello di consorzio di scopo;
- con Deliberazione n. 7 del 10 aprile 2014, il Consorzio è stato sciolto e messo in liquidazione come previsto dalla legge;

PREMESSO altresì che:

• la società CO.G.E.S. S.p.A. è stata costituita nell'anno 1988 per gestire la gestione di servizi strumentali, tra i quali il servizio di nettezza urbana, smaltimento, cernita e trasporto dei rifiuti urbani, nonché il servizio di recupero della plastica e altri servizi a favore degli enti pubblici soci e degli enti pubblici in controllo analogo indiretto per il Documento firmato digitalmente

tramite del socio Consorzio Bassa Bresciana Centrale (ora C.B.B.C. S.r.l.);

- in data 29 giugno 2011 sono usciti dalla società i soci APRICA S.p.A., Linea Energia S.p.A., CHEMIRICERCHE S.r.l., AUTOTRASPORTI FRATELLI AMIGHETTI S.n.c., LA.BI.CO.2 S.r.l., Consorzio Agrario Lombardoveneto S.c.a.r.l., andando a ripristinare il pieno controllo pubblico della società;
- con modifica statutaria in data 26 marzo 2018 a rogito del notaio Mario Mistretta, è stata individuata, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, la forma dell'*in house providing* per la società CO.G.E.S. S.p.A. con conferma dei requisiti previsti per il controllo analogo da parte degli enti soci;
- CO.G.E.S. S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria con autorizzazione all'esercizio provvisorio in data 6 novembre 2019, anche in ragione del perdurare della situazione debitoria derivante dalla realizzazione dell'impianto di depurazione di proprietà della controllante azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale;

ISTRUTTORIA

DATO ATTO che:

- in conseguenza della ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie tra la società stessa, la controllante e l'Ufficio d'Ambito di Brescia iniziate nel 2016, si è rilevata la possibilità di addivenire ad una fusione per incorporazione della società CO.G.E.S. S.p.A. nel Consorzio Bassa Bresciana Centrale, così da permettere una confusione tra le posizioni debitorie e creditorie e unificare la posizione di soggetti che, in origine, avevano una soggettività giuridica distinta per permettere all'ente realizzatore dell'opera (il Consorzio) di veicolare i contributi pubblici ricevuti e alla sua società strumentale di gestire l'impianto di depurazione: ciò, invero, non è mai avvenuto in quanto le disposizioni normative sopravvenute nel mentre della realizzazione dell'opera non hanno mai permesso alla società di vedere remunerate le opere realizzate e quindi i capitali utilizzati;
- anche con finalità liquidatorie dell'Azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale si è addivenuto ad un atto di indirizzo in data 9 giugno 2020 nel quale i Comuni soci del Consorzio hanno autorizzato la trasformazione dell'Azienda Speciale in società di capitali;
- con deliberazione n. 9 in data 9 marzo 2021, il Consiglio Provinciale ha deliberato la trasformazione dell'Azienda Speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale in C.B.B.C. S.r.l., approvando in tale sede lo statuto della società risultante dalla trasformazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni senza, con ciò, eliminare il controllo pubblico, ma realizzando, viceversa, una società "in house providing" interamente partecipata da enti locali per la gestione del patrimonio posseduto nell'ambito di servizi pubblici precedentemente non remunerabili, prevedendo, sin da subito, l'attivazione concreta di un serio controllo analogo, così come previsto dalla normativa vigente, nella forma del controllo di tipo strategico, gestionale ed economico sui servizi gestiti per conto dell'Ente;

CONSIDERATO che gli asset posseduti dal CONSORZIO permettono l'erogazione di servizi di interesse pubblico a favore del soggetto gestore del ciclo idrico integrato, oggi erogato senza remunerazione in ragione delle vigenti disposizioni di legge, e che potrebbe essere remunerato con risorse proprie nel rispetto della normativa nazionale e regionale assumendo il ruolo di società grossista del ciclo idrico una volta proceduto alla trasformazione in società di capitali, essendo necessario qualificare a livello giuridico tali servizi alla luce della vigente normativa, al fine di dimostrare la indispensabile qualificazione in termini di attività strumentale a favore degli enti locali partecipanti, si precisa che la valorizzazione degli asset

posseduti permette:

- il realizzarsi un'attività rilevante per la collettività, potendo in tal modo garantire la qualità dell'acqua condotta e della depurazione della stessa;
- l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di rischio per il bacino idrico di riferimento, considerando altresì il controllo analogo garantito agli enti soci sulle procedure di manutenzione delle acque, seppur nell'ambito di un servizio a favore di soggetti svolgenti il servizio pubblico di distribuzione idrica;
- al contempo garantire l'attività strumentale, rivolta agli stessi enti promotori della società, di conservazione e valorizzazione di beni di interesse collettivo posseduti;

CONSIDERATO inoltre che al servizio sopra indicato verrà aggiunto l'ulteriore servizio pubblico di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani, in linea con la vigente normativa sulle società "in house providing";

PRESO ATTO che:

- con nota trasmessa ai soci di C.B.B.C. S.r.l. e ai soci di CO.G.E.S. S.p.A. in data 31 gennaio 2023, l'Amministratore Unico di C.B.B.C. S.r.l. ha evidenziato la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 2505 bis, ad un atto di indirizzo predisposto dagli Enti Pubblici soci che autorizzi o meno alla fusione per incorporazione di CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. S.r.l. nella specifica modalità di: Concambio tra le azioni detenute dai soci diversi dalla stessa società C.B.B.C. S.r.l. e dalle azioni proprie delle azioni di CO.G.E.S. S.p.A. con quote di nuova sottoscrizione di C.B.B.C. S.r.l. aventi il medesimo valore economico, ai valori contabili risultanti dal progetto di fusione e risultanti dalla relazione illustrativa redatta in data 8 marzo 2023 che si allega in unica fascicolazione con il progetto di fusione stesso;
- dal progetto di fusione risulterà una riorganizzazione societaria tale da attribuire tutti i beni patrimoniali oggi riferibili alle singole società in capo ad un unico soggetto, nonché un'unica società affidataria dei servizi affidati dai Comuni soci;
- l'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e successive modifiche prevede che "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.";

DATO ATTO infine che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012").

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

RITENUTO che il presente atto di indirizzo è necessario alla valutazione del progetto di fusione per incorporazione da parte dell'organo amministrativo di C.B.B.C. S.r.l. e dell'organo della liquidazione di CO.G.E.S. S.p.A. e quindi alla valutazione di un'operazione che porterà alla creazione di un soggetto che potrà ottimizzare i costi e razionalizzare la gestione delle risorse organizzative, che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi ovvero permettere una più agile dismissione degli asset e dei rami d'azienda posseduti;

Le società hanno messo a disposizione:

- il Progetto di fusione (all. A);
- lo Statuto già adottato da C.B.B.C. S.r.l. con l'atto di trasformazione citato in premessa (all. B);
- la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. (all. C);

TENUTO CONTO che:

essendo la fusione eseguita ex art. 2505 bis non si fa luogo a quanto previsto dall'art. 2501 sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio.

In particolare, dall'esame dei predetti documenti si è rilevato che:

- gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, nn. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;
- la fusione produrrà modifiche del capitale sociale dell'incorporante, per cui si dà mandato all'Amministratore Unico di procedere con ogni necessaria modificazione dello statuto in tal senso, senza tuttavia modificare l'oggetto sociale, la denominazione e il controllo analogo;

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

VISTI:

- La legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata "disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si dispone che "sono organi delle Province esclusivamente: il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale, l'assemblea dei sindaci";
- La legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata "disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", articolo 1 comma 55 secondo, terzo e quarto periodo, in cui si dispone che "Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente";
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- L'articolo 23 del vigente statuto della Provincia intitolato "Competenze del Consiglio Provinciale;

- Il Regolamento di Contabilità della Provincia di Brescia
- Il Bilancio di previsione 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13 aprile 2023 e il DUP approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 3 aprile 2023 e successive variazioni;

PARERI:

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali 267 intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 da:

- ✓ Dirigente responsabile del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari Controllo di gestione che attesta la regolarità tecnica;
- ✓ Dirigente responsabile del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari Controllo di gestione che attesta la regolarità contabile;

ACQUISITO, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Tutto ciò premesso,

con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Presenti 13, Votanti 13

Favorevoli: n. 13 Moraschini, Apostoli, Bertagna, Bondio, Cominassi, Edalini,

Ferrari, Lovo, Mannatrizio, Sisti, Tacconi, Vivaldini, Zobbio.

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Unanimità

DELIBERA

- 1. *DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE* il Progetto di fusione per incorporazione di CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. S.r.l. redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c., e dei documenti allegati alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PRENDERE ATTO della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 2501 quinquies c.c.;
- 3. DI PRENDERE ATTO che, nel rispetto delle tempistiche definite a norma di legge e di statuto, verrà convocata l'Assemblea straordinaria dei soci di entrambe le società, con intervento del Notaio, per l'approvazione della decisione di fusione sulla base del suddetto progetto;
- 4. *DI PRENDERE ATTO* che gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, nn. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio

Documento firmato digitalmente

sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;

- 5. DI PRENDERE ATTO che, a seguito della fusione, la società incorporante procederà all'attuazione della fusione medesima mediante l'aumento del proprio capitale sociale attraverso l'emissione di nuove quote rappresentanti l'equivalente dei valori di concambio delle azioni di CO.G.E.S. S.p.A. dei soci che intendono autorizzare la fusione;
- 6. DI DELEGARE ED AUTORIZZARE il Presidente, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole alla fusione nell'Assemblea straordinaria dei soci all'uopo convocanda e nelle eventuali successive convocazioni, e ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria per l'esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;
- 7. DI AUTORIZZARE sin d'ora il Presidente o suo delegato ad apportare in sede di Assemblea straordinaria eventuali modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ed eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la medesima deliberazione;
- 8. DI DARE ATTO che l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 prevede che "L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del Codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata";
- 9. *DI PUBBLICARE* il presente atto deliberativo sul sito istituzionale della Provincia di Brescia così come previsto dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 175/2016;
- 10. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO

Inoltre, data l'esigenza della Società di adottare tempestivamente, in seno alla prossima assemblea straordinaria, le successive deliberazioni assembleari relative all'oggetto

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato "esecutività delle deliberazioni";

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Presenti 13, Votanti 13

Favorevoli: n. 13 Moraschini, Apostoli, Bertagna, Bondio, Cominassi, Edalini,

Ferrari, Lovo, Mannatrizio, Sisti, Tacconi, Vivaldini, Zobbio.

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Unanimità

DELIBERA

1. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI

Allegato "A": Progetto di fusione

Allegato "B": Statuto

Allegato "C": Relazione illustrativa

IL PRESIDENTE **EMANUELE MORASCHINI**

IL SEGRETARIO GENERALE **MAURIZIO SACCHI**